



# COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

## SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 19/06/2026

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

**Oggetto:** Affidamento diretto e aggiudicazione con efficacia del servizio notarile di redazione e rogito dell'atto di rinuncia anticipata del diritto di superficie da parte della Città Metropolitana di Torino sull'impianto natatorio di frazione Arè. Codice CIG BC1AF8D59F

Il Responsabile del Settore: Christian AUGUSTI

PREMESSO che:

- la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con atti Rep. 21325 e 21326 del 1991 e successiva rettifica atto Rep. 224059 del 2006 acquisiva in diritto di superficie, per novantanove anni (scadenza 11/11/2090) alcuni terreni dal Comune di Caluso per la realizzazione di una piscina;
- con gli stessi atti la Provincia di Torino si impegnava, ultimati i lavori, a consegnare in comodato ad un costituendo consorzio di Comuni (alla data del presente provvedimento non costituito), il complesso sportivo per la durata del diritto superficentario sopra richiamato;
- a partire dal maggio 1997 con convenzioni succedutesi nel tempo (Rep. n. 5696 del 21/05/1997, Rep. n. 6894 del 28/03/2000 e Rep. 15126 del 02/04/2014), la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, ha affidato al Comune di Caluso la gestione della piscina di sua proprietà situata in frazione Aré, in ultimo in comodato d'uso gratuito per 20 anni (fino al 01/04/2034) e con a carico dell'Ente comodatario, oltre alle spese di ordinaria manutenzione dell'immobile e degli impianti annessi, anche delle relative spese straordinarie in deroga all'art. 1808 del Codice Civile;
- l'attuale convenzione Rep. 15126 del 02/4/2014 che scadrà in data 01/04/2034 riguarda il complesso sportivo natatorio censito al catasto terreni e al N.C.E.U. del Comune di Caluso come di seguito indicato:

Catasto Terreni:

Fg 43, particella 85;

Fg 43 particella 254;

N.C.E.U.:

Fg 43, particella 85, cat D6;

Fg 43 particella 254, sub 4, cat A3;

Fg 43 particella 254, sub 5, cat C6;

DATO ATTO che:

- con nota del 31.05.2024, prot. n. 8578, il Comune di Caluso richiedeva alla Città Metropolitana di Torino l'accoglimento della proroga dell'attuale convenzione almeno per un ulteriore decennio;

- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 07.06.2024, al n. 8921, la Città Metropolitana di Torino, nell'accogliere favorevolmente la richiesta di proroga della convenzione in oggetto per un ulteriore decennio, chiedeva per contro di procedere, entro il 31.12.2024, alla formale rinuncia anticipata del diritto di superficie comportando il rientro del Comune nella piena proprietà degli immobili in oggetto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.07.2024, esecutiva, e i cui contenuti si richiamano integralmente, con la quale sono state approvate le richieste della Città Metropolitana sopra descritte;

RICHIAMATI i contenuti della determinazione n. 61/25/MAN. del 20.10.2025, esecutiva, avente ad oggetto: *"Impianto natatorio di frazione Arè – Approvazione Addendum alla Convenzione rep. n. 15126 del 02.04.2014 ed agli atti costitutivi del diritto di superficie a favore della ex Provincia di Torino, su aree di proprietà del Comune di Caluso."*

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto notarile di rinuncia al diritto di superficie da parte della Città Metropolitana di Torino, a titolo gratuito, in merito agli immobili sopra richiamati;

VERIFICATO che occorre procedere con urgenza all'affidamento del servizio notarile di predisposizione e rogito dell'atto sopra citato anche al fine di partecipare al recente Bando "Sport e Periferie 2026" e con scadenza 25.06.2026;

DATO ATTO che:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede:

"salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori

economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il servizio tecnico in oggetto non riveste un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore notevolmente inferiore rispetto alle soglie di rilevanza europea;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, c. 449, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*”;

- l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*”;

- l'art. 4, c. 3-ter, II periodo, della Legge 07.08.2012, n. 135 e s.m.i., che prevede: “*... gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.*”

VISTO l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il co. 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad € 5.000,00, se presenti sulla vetrina elettronica;

DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvisionamento;

DATO ATTO che successivamente l'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha previsto che:

*“1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.....*

*3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caluso. Responsabile Procedimento: MASET ROSALIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”

CONSIDERATO che il Comune di Caluso è dotato di piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata da AgiD e inserita nel registro delle piattaforme certificate tenuto da A.N.AC (data inizio certificazione 07.12.2023, data fine certificazione 30.10.2026 per le fasi di pianificazione, affidamento, aggiudicazione, pubblicazione ed esecuzione);

DATO ATTO che è stata acquisita la disponibilità ad eseguire la prestazione in oggetto relativa alla stipula dell'atto di rinuncia al diritto di superficie registrato e trascritto da parte del notaio Matteo Martelli, con studio in Caluso (TO) Via Martiri d'Italia n. 20, come da offerta pervenuta il 11.03.2026, prot. n. 3969, per un totale di € 8.908,19 come di seguito riportato:

Onorario	€	1.920,81
Contributo CNN	€	147,20
Totale Imponibile	€	2.068,01
I.V.A. 22%	€	454,96
Totale 1	€	<b>2.522,97</b>
R.A.	€	413,60
Imposta di registro	€	4.293,25
Imposta ipotecaria	€	1.073,31
Imposta catastale	€	536,66
Bollo MUI	€	230,00
Tassa Archivio	€	32,00
Voltura catastale	€	55,00
Conservatoria	€	35,00
Visure	€	130,00
Totale 2	€	<b>6.385,22</b>
Totale complessivo impegno di spesa (1+2)	€	<b><u>8.908,19</u></b>

DATO ATTO che l'operatore economico sopra citato è stato interpellato in ragione della comprovata esperienza in atti immobiliari pubblici, della vicina territorialità, della disponibilità immediata all'esecuzione della prestazione anche in ragione dell'urgenza per la partecipazione al bando sopra richiamato, e della congruità economica dell'offerta rispetto ai valori di mercato;

PRESO ATTO che il compenso professionale è stato determinato in misura non inferiore all'importo risultante dall'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, tabella "A – Atti immobiliari" (Equo Compenso);

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, per le procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO quindi, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- che con il presente affidamento ed il conseguente contratto s'intende procedere alla sottoscrizione dell'atto relativo alla rinuncia al diritto di superficie da parte della Città Metropolitana di Torino sull'immobile destinato ad impianto natatorio di frazione Arè;
- che il contratto sarà stipulato, attraverso Piattaforma Acquisiti Digitale (PAD) certificata da AGID mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel presente atto, nell'offerta dell'operatore economico e nella lettera di affidamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- che la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione della prestazione, avviene mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 recante: "Trasparenza dei contratti pubblici";
- la delibera dell'A.N.AC. n. 264 del 20.06.2023, di attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.ri 753 del 10/12/2020 e 764 del 20/10/2020;

CONSIDERATO che il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si ritiene assolto mediante:

- dichiarazione sostitutiva con cui l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (prot. 8637 del 19.06.2026);
- iscrizione al Consiglio Notarile di Biella e Ivrea;

DATO ATTO che nulla osta all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- il presente affidamento, non rientra tra le categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, attuativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2014;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si precisa che l'importo rilevante ai fini dell'affidamento del servizio professionale notarile è limitato al solo onorario professionale pari ad € 2.068,01, al netto di imposte, tributi ed anticipazioni dovute per legge;
- l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, consente la deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 5.000,00, ma il principio è comunque stato applicato all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'art. 25, comma 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) il Codice CIG è il seguente: BC1AF8D59F;

VISTI:

- gli artt. 147 bis, 107 e 192 dello stesso D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co.1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174;
- gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 27/1/2016;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'esecuzione della prestazione e quindi entro l'anno 2026;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.caluso.to.it](http://www.comune.caluso.to.it), in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è affidato al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive così come previsto dall'articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 56 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 ed il bilancio di previsione 2026/2028;

- la deliberazione G.C. n. 1 del 09/01/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026;

DATO ATTO CHE:

- si provvederà alla liquidazione della spesa per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposita liquidazione separata;

- l'operatore economico ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- l'affidatario ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Caluso e per le finalità in esso previste;

- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

DATO ATTO di aver verificato che il soggetto affidatario non effettua trattamenti di dati personali per conto del Comune riferiti all'oggetto del contratto tali da integrare la nomina a Responsabile esterno ex art. 28 GDPR e conseguentemente non ne necessita la designazione quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/2016 art. 28 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679"

RILEVATO pertanto il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 64 del 29.12.2025 relativo alla nomina del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente atto spetta ai Responsabili di Settore ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00 e del vigente Statuto comunale;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano integralmente:

1. DI APPROVARE le condizioni stabilite ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, al notaio Matteo Martelli, con studio in Caluso (TO) Via Martiri d'Italia n. 20, l'incarico per la stipula del rogito notarile di rinuncia al diritto di superficie da parte della Città Metropolitana di Torino, a titolo gratuito, in merito all'immobile destinato a impianto natatorio e relativo immobile accessorio a destinazione residenziale, identificato al Catasto Urbano al Foglio 43, particella 85, cat D6, al Foglio 43 particella 254, sub 4, cat A3 e al Foglio 43 particella 254, sub 5, cat C6, per un totale di € 2.068,01, oltre spese di registro e accessorie e IVA, per un totale pari ad € 8.908,19;

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva del suddetto servizio professionale, pari a complessivi € 8.908,19, al cap. 3405/06, denominato “Incarico al notaio per estinzione diritto di superficie della piscina di Are”, del Bilancio 2026-2028, esercizio 2026, IMP. 461/26;
- 4) DI DARE ATTO che il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione dei servizi di cui sopra e sarà stipulato, in modalità digitale tramite Piattaforma Acquisti Digitale certificata da AGID, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, nel rispetto dell’art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- 5) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’Ente del presente provvedimento ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell’art. 17, c. 5, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- 7) DI DARE ATTO che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caluso, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 23.12.2013;
- 8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l’apposizione del visto di regolarità contabile che determina l’esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all’art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 co. 1 lett. d) D.L. 174/2012;

### IMPEGNO

#### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG	Ann o	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BC1AF8D59F	2026	461	06011	7730	3405	6	U.1.03.02.16.004	8.908,19

\*\*\*\*\*

*Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all’oggetto dell’atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.*

\*\*\*\*\*

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Christian AUGUSTI  
Firmato digitalmente*

\*\*\*\*\*

*Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:*

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell’articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.*

*A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Christian AUGUSTI e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.*

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.  
Caluso, li 19/06/2026

**Il Responsabile del Settore**  
F.to Christian AUGUSTI  
*Firmato digitalmente*